

	Repertorio n. 103193	
	Raccolta n. 27022	Atto reg. il 23/06/2020
	VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	n° 11196 Serie 1T
	della Fondazione	a ROMA 3
	DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS	per
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Addì 18 - 6 - 2020	
	L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno, in Roma,	
	nel mio studio in Via dei Sansovino n. 6, alle ore quindici e trenta	
	Avanti a me Paolo Silvestro Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia	
	E' presente	
	Amilcare BOCCUCCIA , nato a Cave (RM) il 4 gennaio 1946, resi-	
	dente a Roma (RM), Via Aurelia n. 476, Codice Fiscale BCC MCR	
	46A04 C390H, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il	
	quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità	
	di Direttore Esecutivo e legale rappresentante della Fondazione "DE	
	LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS", con sede	
	in Roma (RM), Via Aurelia n. 476, fondation@lasalle.org., codice fi-	
	scale 11267011002, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche	
	Private presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Gover-	
	no - al numero 803/2011 (D.M. 18 luglio 203 n. 266).	
	Detto comparente, della cui identità personale io Notaro sono certo,	
	dichiara di essere convenuto in questo giorno, luogo ed ora per par-	
	tecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Fonda-	
	1	

	zione suddetta convocata per il giorno 18 giugno 2020, in Roma, Via	
	dei Sansovino n. 6, alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul se-	
	guente	
	Ordine del Giorno:	
	- Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore di cui al	
	D.Lgs. 117/2017. Delibere inerenti e conseguenti.	
	Assume la presidenza della riunione il costituito Direttore esecutivo,	
	che invita me Notaro a redigere il relativo verbale ai sensi di legge, e	
	constata e fa constatare:	
	- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avvi-	
	so inviato a mezzo e-mail in data 20 maggio 2020;	
	- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Direttore Ese-	
	cutivo, intervengono alla riunione in audio/video conferenza median-	
	te collegamento da Roma, i Consiglieri:	
	- Alvimar D'Agostini,	
	- Antonio Isidro Andueza,	
	- Ciro Emilio Vitiello,	
	- Jorge Gallardo de Alba;	
	- che interviene alla riunione in audio/video conferenza mediante	
	collegamento da Baltimora (Stati Uniti d'America) il Presidente della	
	Fondazione Robert Schieler;	
	- che assiste ai lavori sempre in audio/video conferenza con collega-	
	mento da Roma la Segretaria Generale della Fondazione Dott.ssa	
	Angela Matulli;	
	- che è presente nel luogo di convocazione il Revisore legale dei	
	2	

	conti Dottor Carlo Pinna;	
	- che gli intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione sono in con-	
	dizione di partecipare alla discussione ed alla votazione sulla mate-	
	ria all'ordine del giorno, ricevere e trasmettere documenti.	
	Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e	
	dichiara che la presente riunione è validamente costituita ed atta a	
	discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.	
	Il Presidente inizia la trattazione del punto all'ordine del giorno ed	
	espone le ragioni che consigliano di adeguare lo Statuto alle di-	
	sposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del	
	Terzo Settore) modificando l'assetto organizzativo della Fondazione.	
	Fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha	
	già deliberato in ordine alla continuazione delle attività della Fonda-	
	zione ed alla opportunità di assumere la qualifica di Ente del Terzo	
	Settore, elaborando un nuovo testo di Statuto che, oltre alle modifi-	
	che ed alle integrazioni che ne conformano il contenuto alle disposi-	
	zioni inderogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore, recepisce	
	ulteriori norme la cui previsione è espressamente resa facoltativa	
	nel quadro dell'attività di autoregolamentazione favorita dal legislatore	
	o che si rendono opportune per una migliore precisazione dei	
	contenuti già previsti dallo Statuto vigente, ferme restando le finalità	
	della Fondazione.	
	Richiama l'attenzione sul fatto che tutte le modifiche statutarie pro-	
	poste, incluse quelle attinenti all'organizzazione interna della Fonda-	
	zione ed alle competenze degli Organi della Fondazione, non avran-	
	3	

	no efficacia immediata, ferma restando l'approvazione dell'autorità	
	amministrativa competente, prescritta ex art. 2 D.P.R. 361/2000, ma	
	avranno effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS.	
	L'art. 101, comma secondo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dispo-	
	ne, infatti, che fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (RUNTS), continuano ad applicarsi le norme previ-	
	genti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Re-	
	gistri ONLUS.	
	Passa, quindi, ad esporre analiticamente le modifiche statutarie pro-	
	poste:	
	- art. 1 (Istituzione e denominazione): si prevede che la Fondazione	
	assuma nella denominazione, una volta abrogata definitivamente la	
	normativa ONLUS, l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore);	
	- art. 2 (Sede): si introduce una differenza di competenza tra gli Or-	
	gani della Fondazione in ordine all'istituzione di sedi operative in Ita-	
	lia o all'estero, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la com-	
	petenza per l'istituzione di sedi operative in Italia e al Consiglio di In-	
	dirizzo la competenza per l'istituzione di sedi operative all'estero;	
	- art. 3 (Scopi e Finalità): si mantengono invariati gli scopi e le finali-	
	tà della Fondazione, prevedendo espressamente la possibilità di	
	promuovere la cooperazione internazionale, il volontariato nazionale	
	ed internazionale, i diritti dei bambini e adolescenti, la parità di gene-	
	re;	
	- art. 4 (Attività): si specificano le attività di interesse generale che la	
	Fondazione potrà svolgere, in armonia con le previsioni del Codice	
	4	

	del Terzo Settore, e si demanda al Consiglio di Amministrazione la	
	facoltà di individuare attività diverse, strumentali e secondarie, nel ri-	
	spetto delle disposizioni di legge in materia. Si prevede, inoltre, che	
	per l'attuazione delle proprie finalità, la Fondazione potrà avvalersi	
	della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel	
	territorio nazionale o all'estero;	
	- art. 5 (Patrimonio e Risorse economiche): si inserisce l'indicazione	
	dell'importo del patrimonio iniziale della Fondazione pari ad Euro	
	120.000,00 (centoventimila) e si mantiene la distinzione tra fondo di	
	dotazione e fondo di gestione;	
	- art. 6 (Gestione): si mantiene il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti o	
	consentiti per legge, e si prevede espressamente la possibilità di	
	realizzare raccolta di fondi in conformità alle linee guida in materia;	
	- art. 7 (Soci, Diritti dei Soci, criteri di ammissione ed esclusione): si	
	mantiene la forma di Fondazione di partecipazione, aperta all'am-	
	missione di altri enti che condividano le finalità della Fondazione (cd.	
	Partecipanti), restringendo alle persone giuridiche pubbliche e pri-	
	vate ed agli enti in genere, la possibilità di partecipazione alle attività	
	della Fondazione ed alla realizzazione degli scopi della stessa; si	
	specificano i diritti dei Soci Fondatori e dei Partecipanti e le modalità	
	di ammissione e di esclusione;	
	- art. 8 (Individuazione dei beneficiari): sostanzialmente invariato;	
	- art. 9 (Organi della Fondazione): si introduce la previsione del Con-	
	5	

	siglio di Indirizzo, in sostituzione del Consiglio Direttivo, con la fun-	
	zione di stabilire le linee di azione della Fondazione, deliberare sul-	
	l'apertura di sedi all'estero, l'ammissione dei Partecipanti e la loro	
	esclusione, le modifiche statutarie, lo scioglimento, la fusione, tra-	
	sformazione o liquidazione della Fondazione, nonché l'obbligo di no-	
	minare un Organo di Controllo;	
	- art. 10 (Presidente): si prevede che il Presidente della Fondazione	
	sia eletto all'interno del Consiglio di Indirizzo, con il compito di con-	
	vocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Indirizzo stesso;	
	- art. 11 (Consiglio di Indirizzo): si specificano le competenze del	
	Consiglio di Indirizzo, ivi inclusa la facoltà di nominare il Consiglio di	
	Amministrazione, il Direttore esecutivo, il Vice Direttore, l'Organo di	
	Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti;	
	- art. 12 (Direttore Esecutivo e Vice Direttore): resta attribuita al Di-	
	rettore Esecutivo la rappresentanza legale della Fondazione e l'ordi-	
	naria amministrazione della stessa, con facoltà di dare esecuzione	
	alle decisioni del Consiglio di Indirizzo; in caso di impedimento o as-	
	senza del Direttore Esecutivo il Vice Direttore assumerà le funzioni;	
	- art. 13 (Consiglio di Amministrazione): resta ferma la composizione	
	e la durata dell'Organo di amministrazione della Fondazione;	
	- art. 14 (Riunione del Consiglio di Amministrazione e convocazio-	
	ne): si confermano le condizioni per la valida tenuta delle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione anche in audio/video conferenza e in	
	assenza di convocazione (cd. forma totalitaria);	
	- art. 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione): si conferma l'attri-	

	buzione al Consiglio di Amministrazione di ogni potere di ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e della facoltà di	
	fissare annualmente le direttive e i programmi di attività della Fonda-	
	zione in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consi-	
	glio di Indirizzo; nominare il Segretario generale; approvare il bilan-	
	cio, la relazione di missione, il Bilancio Sociale; adottare i regola-	
	menti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazio-	
	ne;	
	- art. 16 (Obblighi e Responsabilità dei Consiglieri): restano sostan-	
	zialmente invariati gli obblighi e le responsabilità dei Consiglieri;	
	- art. 17 (Cessazione carica): restano sostanzialmente invariate le	
	ipotesi di cessazione della carica degli Organi della Fondazione;	
	- art. 18 (Delibere): si prevede che i verbali delle deliberazioni siano	
	trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Direttore Esecutivo o dal	
	Segretario generale;	
	- art. 19 (Segretario generale): restano invariate le funzioni del Se-	
	gretario generale;	
	- art. 20 (Organo di controllo): si introduce in armonia con le disposi-	
	zioni inderogabili del Codice del Terzo Settore l'obbligo di nominare	
	un Organo di Controllo monocratico o collegiale con il compito di vi-	
	gilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto	
	contabile organizzativo e amministrativo della Fondazione; l'Organo	
	di controllo potrà esercitare il controllo contabile nel caso in cui non	
	sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	7	

	- art. 21 (Organo di revisione legale dei conti): si mantiene la possi-	
	bilità di nominare un Organo di revisione, ferma restando la facoltà	
	di attribuire all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, a	
	condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro;	
	- art. 22 (Gratuità delle cariche): resta ferma la gratuità delle cariche	
	dei membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso delle	
	spese giustificate dalle funzioni svolte;	
	- art. 23 (Bilancio): si prevede l'obbligo per la Fondazione di redigere	
	il Bilancio Sociale e di adottare scritture contabili adeguate ad espri-	
	mere con analiticità le operazioni attuate in ogni periodo di gestione;	
	- art. 24 (Scioglimento, cessazione estinzione): si prevede la compe-	
	tenza del Consiglio di Indirizzo a deliberare sullo scioglimento della	
	Fondazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione delle mo-	
	dalità di liquidazione del patrimonio netto e la sua devoluzione a fa-	
	vore di altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di	
	cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore;	
	- art. 25 (Norme finali): si prevede di regolamentare, con forme di di-	
	sposizioni interne, a cura del Consiglio di Amministrazione, in armo-	
	nia con lo Statuto, l'organizzazione e le modalità di erogazione dei	
	servizi e delle prestazioni della Fondazione, nonché le forme e le	
	modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volon-	
	tariato, facendo rinvio, per quanto non espressamente contemplato	
	nello Statuto, alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo	
	Settore.	
	Il Presidente, al fine di disciplinare l'assetto organizzativo <i>medio</i>	
	8	

	<i>tempore</i> , tenuto conto del fatto che tutte le modifiche statutarie pro-	
	poste avranno efficacia solo dopo l'istituzione del RUNTS, fa pre-	
	sente che la Fondazione continuerà ad operare con l'attuale deno-	
	minazione sino all'effettiva abrogazione della normativa ONLUS, e	
	solo una volta istituito il nuovo Registro del Terzo Settore, assumerà	
	nella denominazione l'acronimo "ETS".	
	Dopo una compiuta esposizione delle proposte di modifica dello	
	Statuto, il Presidente, preso atto che il Consiglio di Amministrazione	
	ha già deliberato in ordine alla continuazione delle attività della Fon-	
	dazione con l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore,	
	invita i presenti a deliberare sull'approvazione di un nuovo Statuto	
	della Fondazione, composto da venticinque articoli, in adeguamento	
	delle disposizioni normative introdotte dal D. Lgs. 117/2017, preve-	
	dendo che tutte le modifiche statutarie proposte abbiano efficacia	
	subordinatamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore e regoleranno, quindi, soltanto da tale	
	momento l'organizzazione della Fondazione.	
	Il Presidente dà atto che il nuovo testo di Statuto della Fondazione è	
	stato messo a disposizione di tutti i partecipanti ed aventi diritto al	
	voto prima dell'odierna riunione.	
	Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione la seguente	
	proposta di delibera:	
	"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione DE LA SALLE	
	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS,	
	preso atto che la Fondazione ha deciso di continuare a svolgere le	
	9	

	attività sociali con l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Set-	
	tore,	
	delibera	
	1) di modificare ora per allora, con effetto dall'abrogazione definitiva	
	della normativa ONLUS, la denominazione della Fondazione, come	
	segue:	
	"DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ETS";	
	2) di mantenere invariata la sede della Fondazione;	
	3) di mantenere invariati gli scopi e le finalità della Fondazione, pre-	
	vedendo espressamente la possibilità di promuovere la cooperazio-	
	ne internazionale, il volontariato nazionale ed internazionale, i diritti	
	dei bambini e adolescenti, la parità di genere, come di seguito ripor-	
	tati:	
	"La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fina-	
	lità civiche solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione perse-	
	gue i seguenti scopi:	
	a) Cooperare allo sviluppo dei popoli bisognosi del pianeta, tutelan-	
	do i loro diritti civili mediante la promozione dell'educazione, del be-	
	nessere umano, della giustizia e della pace.	
	b) Promuovere il volontariato sociale per lo sviluppo e sensibilizza-	
	zione di cittadini sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di svilup-	
	po, costruendo una maggiore coscienza civile che realizzi la solida-	
	rietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.	
	In particolare, la Fondazione potrà:	
	- Promuovere la cooperazione per uno sviluppo inclusivo delle co-	
	10	

	munità vulnerabili affinché diventino sane, resilienti e sostenibili so-	
	cialmente, economicamente ed ecologicamente.	
	- Promuovere il volontariato nazionale ed internazionale, come risor-	
	sa per il pieno sviluppo umano individuale, al fine di favorire la co-	
	struzione di una coscienza civile per una cittadinanza attiva, che	
	contribuisca alla realizzazione della solidarietà internazionale per lo	
	sviluppo dei popoli.	
	- Promuovere un'educazione di qualità come strumento per la ridu-	
	zione dei fattori di vulnerabilità fisica, sociale, economica, di genere	
	e per la riduzione dei fattori oggettivi di vulnerabilità per l'esercizio	
	dei diritti.	
	- Promuovere i diritti dei bambini, bambine e adolescenti diffonden-	
	do buone pratiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	quelle stabilite dalle Politiche Internazionali per la Protezione dell'In-	
	fanzia.	
	- Promuovere la parità di genere contribuendo alla riduzione dei li-	
	velli di isolamento, discriminazione e vulnerabilità di donne e bambi-	
	ne, favorendone il pieno sviluppo come persone e come agenti di	
	cambiamento della società."	
	4) di specificare, sempre con effetto dall'abrogazione definitiva della	
	normativa ONLUS, le attività di interesse generale che la Fonda-	
	zione potrà svolgere, in armonia con le previsioni del Codice del	
	Terzo Settore, demandando al Consiglio di Amministrazione la fa-	
	coltà di individuare attività diverse, strumentali e secondarie, nel ri-	
	spetto delle disposizioni di legge in materia, e precisamente:	
	11	

	"Per la realizzazione delle finalità, nell'intento di agire a favore di tut-	
	ta la collettività, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse	
	generale:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività	
	culturali di interesse sociale con finalità' educativa;	
	b) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreati-	
	ve di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozio-	
	ne e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale;	
	c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	d) cooperazione allo sviluppo;	
	e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, del-	
	la nonviolenza e della difesa non armata;	
	h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promo-	
	zione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Fondazione, per la realizzazione delle suindicate attività di inte-	
	resse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- collaborare, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi ti-	
	12	

	po, fondazioni ed associazioni, nazionali ed internazionali, al fine di	
	promuovere la realizzazione di iniziative comuni, condividendo i fini	
	statutari;	
	- promuovere l'attività della Fondazione attraverso ogni mezzo di co-	
	municazione e/o informazione nel rispetto dei fini istituzionali e nel	
	rispetto della vigente normativa;	
	- acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare per scopi	
	umanitari (fuori CE) in forza dell'articolo 12 del DPR 633/72;	
	- compiere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle	
	di interesse generale individuate successivamente dal Consiglio di	
	Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia."	
	5) di prevedere nello Statuto l'importo del patrimonio iniziale della	
	Fondazione pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila), mantenendo	
	la distinzione tra fondo di dotazione e fondo di gestione;	
	6) di mantenere il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	
	ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposti o consentiti per	
	legge, prevedendo espressamente la possibilità di realizzare raccol-	
	ta di fondi in conformità alle linee guida in materia;	
	7) di mantenere la forma della Fondazione di partecipazione, aperta	
	all'ammissione di altri enti che condividano le finalità della Fondazio-	
	ne (cd. Partecipanti), restringendo alle persone giuridiche pubbliche	
	e private ed agli enti in genere, la possibilità di partecipazione alle	
	attività della Fondazione ed alla realizzazione degli scopi della stes-	
	sa, specificando le modalità di ammissione e di esclusione;	
	13	

	8) di articolare gli Organi della Fondazione, sempre con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, prevedendo un Consiglio di Indirizzo con la funzione di stabilire le linee di azione della Fondazione e deliberare sull'apertura di sedi all'estero, l'ammissione dei Partecipanti e la loro esclusione, le modifiche statutarie, lo scioglimento, la fusione, trasformazione o liquidazione della Fondazione;	
	9) di confermare l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di fissare annualmente le direttive e i programmi di attività della Fondazione, in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio di Indirizzo; nominare il Segretario generale; approvare il bilancio, la relazione di missione, il Bilancio Sociale; adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;	
	10) di prevedere, con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, l'obbligo di nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale con il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto contabile organizzativo e amministrativo della Fondazione; l'Organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	11) di prevedere, con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, l'obbligo per la Fondazione di redigere il Bilancio So-	
	14	

	ciale e di adottare scritture contabili adeguate ad esprimere con	
	analiticità le operazioni attuate in ogni periodo di gestione;	
	12) di prevedere, sempre con effetto dall'abrogazione definitiva della	
	normativa ONLUS, l'attribuzione della competenza al Consiglio di In-	
	dirizzo per deliberare sullo scioglimento della Fondazione, la nomina	
	dei liquidatori, la determinazione delle modalità di liquidazione del	
	patrimonio netto e la sua devoluzione a favore di altri enti del terzo	
	settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1,	
	del Codice del Terzo Settore;	
	13) di approvare, con efficacia differita all'iscrizione della Fonda-	
	zione nel RUNTS, un nuovo testo di Statuto, composto da venticin-	
	que articoli, in adeguamento alle disposizione normative prescritte	
	dal Codice del Terzo Settore, che si allega sotto la lettera "A",	
	14) di dare mandato al Direttore esecutivo per dare esecuzione alla	
	delibera assunta, con facoltà di apportare al presente atto ed alle-	
	gato Statuto le integrazioni formali e le modifiche eventualmente ri-	
	chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della Fondazione	
	nel RUNTS, nonché per l'iscrizione delle modifiche statutarie nel Re-	
	gistro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, e per	
	curare ogni adempimento previsto dalla legge per l'iscrizione della	
	Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."	
	Il Presidente mi dichiara che il Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE -	
	ONLUS, col voto favorevole di tutti i membri presenti, che rappre-	
	sentano almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministra-	
	15	

	Allegato "A"	
	Raccolta n. 27022	
	STATUTO DELLA FONDAZIONE	
	DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ETS	
	ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	Su iniziativa della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane è istituita la Fondazione denominata	
	"DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ETS "	
	Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.	
	L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.	
	La Fondazione potrà utilizzare il segno distintivo "La Salle Foundation" e il logo corrispondente.	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La Fondazione ha la sua sede in Roma, attualmente in Via Aurelia n. 476. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.	
	La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà aprire sedi operative in Italia con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	Tali sedi operative svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede e nel rispetto dello statuto della Fondazione.	
	Dette sedi operative non avranno autonomia patrimoniale, dipenderanno dalla sede anche per la parte contabile ed amministrativa.	
	1	

	La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà istituire	
	sedi distaccate all'estero con apposita delibera del Consiglio di Indi-	
	rizzo che ne determinerà l'autonomia, previo parere favorevole del	
	Consiglio di Amministrazione. Tali sedi operative svolgeranno la loro	
	attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede e nel rispetto	
	dello statuto della Fondazione. Dette sedi distaccate opereranno nel	
	pieno rispetto della legislazione locale.	
	ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITA'	
	La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finali-	
	tà civiche solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione persegue	
	i seguenti scopi:	
	a) Cooperare allo sviluppo dei popoli bisognosi del pianeta, tutelan-	
	do i loro diritti civili mediante la promozione dell'educazione, del be-	
	nessere umano, della giustizia e della pace.	
	b) Promuovere il volontariato sociale per lo sviluppo e sensibilizza-	
	zione di cittadini sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di svilup-	
	po, costruendo una maggiore coscienza civile che realizzi la solida-	
	rietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.	
	In particolare, la Fondazione potrà:	
	- Promuovere la cooperazione per uno sviluppo inclusivo delle co-	
	munità vulnerabili affinché diventino sane, resilienti e sostenibili so-	
	cialmente, economicamente ed ecologicamente.	
	- Promuovere il volontariato nazionale ed internazionale, come risor-	
	sa per il pieno sviluppo umano individuale, al fine di favorire la co-	
	struzione di una coscienza civile per una cittadinanza attiva, che	
	2	

	contribuisca alla realizzazione della solidarietà internazionale per lo	
	sviluppo dei popoli.	
	- Promuovere un'educazione di qualità come strumento per la ridu-	
	zione dei fattori di vulnerabilità fisica, sociale, economica, di genere	
	e per la riduzione dei fattori oggettivi di vulnerabilità per l'esercizio	
	dei diritti.	
	- Promuovere i diritti dei bambini, bambine e adolescenti diffonden-	
	do buone pratiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	quelle stabilite dalle Politiche Internazionali per la Protezione dell'In-	
	fanzia.	
	- Promuovere la parità di genere contribuendo alla riduzione dei li-	
	velli di isolamento, discriminazione e vulnerabilità di donne e bambi-	
	ne, favorendone il pieno sviluppo come persone e come agenti di	
	cambiamento della società.	
	ARTICOLO 4 - ATTIVITA'	
	Per la realizzazione delle finalità, nell'intento di agire a favore di tutta	
	la collettività, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse	
	generale:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività	
	culturali di interesse sociale con finalità' educativa;	
	b) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreati-	
	ve di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozio-	
	ne e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale;	
	c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	3	

	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	d) cooperazione allo sviluppo;	
	e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, del-	
	la nonviolenza e della difesa non armata;	
	h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promo-	
	zione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Fondazione, per la realizzazione delle suindicate attività di inte-	
	resse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- collaborare, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi ti-	
	po, fondazioni ed associazioni, nazionali ed internazionali, al fine di	
	promuovere la realizzazione di iniziative comuni, condividendo i fini	
	statutari;	
	- promuovere l'attività della Fondazione attraverso ogni mezzo di co-	
	municazione e/o informazione nel rispetto dei fini istituzionali e nel	
	rispetto della vigente normativa;	
	- acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare per scopi	
	umanitari (fuori CE) in forza dell'articolo 12 del DPR 633/72;	
	- compiere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle	
	di interesse generale individuate successivamente dal Consiglio di	
	4	

	Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.	
	La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà com-	
	piere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari	
	ed immobiliari, anche di import-export, che saranno ritenute neces-	
	sarie o utili, comunque in misura non prevalente.	
	La Fondazione potrà altresì assumere obbligazioni, anche cambia-	
	rie, mutui ipotecari e compiere in genere qualsiasi operazione ban-	
	caria con Banche e Istituti di credito.	
	Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione potrà avvalersi	
	della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel	
	territorio o all'estero e stipulare ogni tipo di accordo, con soggetti	
	pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, per la gestione, in	
	via esclusiva o in forma associata, dei propri servizi e presidi.	
	ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione,	
	formato dai conferimenti dei Soci Fondatori, ammontante ad Euro	
	120.000,00 (centoventimila), e dal fondo di gestione. Il fondo di ge-	
	stione è costituito da:	
	a) quote di adesione dei Partecipanti nei termini stabiliti dal Consi-	
	glio di Indirizzo. La quota di adesione è intrasmissibile, non rivaluta-	
	bile e in nessun caso può essere restituita;	
	b) sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi	
	genere, destinati dall'organo amministrativo ad incrementare il patri-	
	monio;	
	c) redditi e somme di qualsiasi genere e per qualsiasi iniziativa ac-	
	5	

	quisite;	
	d) capitali provenienti dalla alienazione di beni considerati non pro-	
	duttivi di adeguato reddito o la cui manutenzione o conservazione, a	
	valutazione del Consiglio di Amministrazione, risulti eccessivamente	
	onerosa.	
	ARTICOLO 6 - GESTIONE	
	La Fondazione, gestisce con trasparenza il proprio patrimonio, e	
	consente a cittadini e istituzioni di conoscerne le modalità d'uso, nei	
	termini previsti dalla normativa vigente.	
	Durante la vita della Fondazione, è fatto divieto di distribuire, anche	
	in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e	
	capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano im-	
	posti o consentiti per legge e comunque nel rispetto delle disposizio-	
	ni di legge in vigore.	
	É fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di-	
	rettamente connesse.	
	La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i so-	
	stenitori e il pubblico, in conformità alle linee guide in materia.	
	ARTICOLO 7 - SOCI, DIRITTI DEI SOCI, CRITERI DI	
	AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	
	Possono essere soci della Fondazione le persone giuridiche, pubbli-	
	che o private, gli enti nazionali, stranieri o sovranazionali che contri-	
	buiscono alle attività della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi	
	6	

	scopi mediante opere e contributi in denaro, annuali, pluriennali o in	
	unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Indi-	
	rizzo.	
	I soci si suddividono in:	
	a) Fondatori: enti che partecipano alla realizzazione degli scopi isti-	
	tuzionali della Fondazione e che hanno concorso alla formazione del	
	fondo di dotazione. I Soci Fondatori formano di diritto il Consiglio di	
	Indirizzo della Fondazione e hanno diritto di voto. I Soci Fondatori	
	siedono al Consiglio di Indirizzo nominando un rappresentante " <i>ex</i>	
	<i>officio</i> " con mandato " <i>pro tempore</i> ".	
	b) Partecipanti: enti che, condividendo le finalità della Fondazione,	
	partecipano alle attività della medesima ed alla realizzazione dei	
	suoi scopi mediante opere o contributi in denaro, annuali, pluriennali	
	o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di	
	Indirizzo. I Partecipanti siedono in Consiglio di Indirizzo nominando	
	un rappresentante " <i>ex officio</i> " con mandato " <i>pro tempore</i> " ed hanno	
	diritto di voto.	
	Nella domanda di adesione l'aspirante Partecipante dichiara di ac-	
	cettare senza riserve lo statuto della Fondazione. L'iscrizione decor-	
	re dalla data di delibera del Consiglio di Indirizzo.	
	I Fondatori e i Partecipanti hanno il diritto di:	
	a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione riceven-	
	done informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti	
	dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali re-	
	golamenti della Fondazione;	
	7	

	b) consultare i libri sociali e il bilancio di esercizio consuntivo presso	
	la sede della Fondazione, previa richiesta scritta al Direttore Esecuti-	
	vo.	
	L'ammissione di un nuovo Partecipante è regolata in base a criteri	
	non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività gene-	
	rale svolta, viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo, con il voto fa-	
	vorevole di almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto, su do-	
	manda dell'ente interessato.	
	La qualità di Socio è intrasmissibile.	
	La qualità di Socio si perde per:	
	a) estinzione della persona giuridica;	
	b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di	
	Indirizzo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;	
	c) esclusione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di Indirizzo; contro la	
	deliberazione il socio può ricorrere al Consiglio di Indirizzo e al Pre-	
	sidente che si pronuncerà in occasione della successiva convoca-	
	zione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio,	
	devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono	
	mossi, consentendogli facoltà di replica.	
	La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automati-	
	ca del suo delegato, da qualsiasi carica ricoperta nella Fondazione.	
	ARTICOLO 8 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI	
	Nella scelta di attività svolte in proprio o in quelle nelle quali collabo-	
	ra la Fondazione, il Consiglio di Amministrazione agirà con criteri di	
	8	

	imparzialità senza discriminazioni accertandosi che i beneficiari del-	
	le attività siano persone che:	
	a) abbiano una condizione socio-economica e culturale sfavorevole;	
	b) manifestino chiaramente la volontà di ricevere l'assistenza o il	
	servizio previsto nell'attività;	
	c) partecipino per quanto loro possibile alla realizzazione dei pro-	
	grammi, dei progetti e delle attività di sviluppo comunitario.	
	ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono Organi della Fondazione:	
	- Il Presidente	
	- Il Consiglio di Indirizzo	
	- Il Direttore Esecutivo e il Vicedirettore	
	- Il Consiglio di Amministrazione	
	- Il Segretario Generale	
	- l'Organo di Controllo	
	- l'Organo di revisione legale dei conti	
	ARTICOLO 10 - PRESIDENTE	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo nel suo seno, a mag-	
	gioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente dura in carica	
	tre esercizi ed è rieleggibile.	
	Spetta al Presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Indirizzo almeno una volta all'anno;	
	b) presiedere le riunioni del Consiglio di Indirizzo.	
	ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO	
	Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente, dai rappresen-	
	9	

	tanti dei Fondatori e dei Partecipanti. I rappresentanti dei Fondatori	
	e dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza, dal rappresentante di uno dei soci Fondatori eletto in seno	
	al Consiglio stesso per l'occasione.	
	Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente almeno una volta	
	all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire	
	entro 20 giorni dalla richiesta.	
	La convocazione deve essere inoltrata per iscritto o anche mediante	
	e-mail, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'o-	
	ra della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione for-	
	male o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmen-	
	te valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio e al-	
	meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione	
	e dell'Organo di Controllo.	
	Partecipano alle riunioni del Consiglio di Indirizzo il Direttore Esecu-	
	tivo e il Segretario Generale.	
	Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, nel territorio della Pro-	
	vincia di Roma.	
	Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di	
	esprimere il proprio voto tutti i Fondatori e tutti i Partecipanti che sia-	
	no iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Fondatori e dei Parteci-	
	panti.	
	È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Indirizzo, con interve-	
	10	

	nuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e	
	ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario	
	della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-	
	tamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	e) ove non si tratti di riunione totalitaria, che siano indicati nell'avviso	
	di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazio-	
	ne, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svol-	
	ta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il sog-	
	getto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la	
	riunione.	
	I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo, redatti a cura del Se-	
	gretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la	
	riunione, vengono conservate agli atti.	
	Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:	
	11	

	- stabilisce le linee d'azione generali e le priorità per la realizzazione	
	delle finalità della Fondazione;	
	- nomina il Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina il Direttore Esecutivo e il Vicedirettore;	
	- nomina l'Organo di Controllo;	
	- nomina l'Organo di Revisione legale dei conti;	
	- delibera sull'apertura delle sedi all'estero con parere favorevole del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sull'ammissione dei Partecipanti e sulla loro eventuale	
	esclusione;	
	- delibera sull'eventuale esclusione dei Fondatori;	
	- delibera sulle modifiche dello Statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la fusione, trasformazione o liquidazione	
	della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo.	
	Ogni Fondatore o Partecipante può conferire delega di intervento e	
	di voto in Consiglio di Indirizzo ad altro Fondatore o Partecipante	
	che non sia membro del Consiglio di Amministrazione, membro del-	
	l'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazio-	
	ne.	
	Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.	
	Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito:	
	a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei	
	Fondatori e dei Partecipanti;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori	
	e dei Partecipanti che vi intervengano.	
	12	

	L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso	
	giorno fissato per la prima convocazione.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono adottate con il voto	
	favorevole della maggioranza dei Fondatori e dei Partecipanti pre-	
	senti, in proprio o per delega.	
	Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della	
	Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei	
	Fondatori e dei Partecipanti, in proprio o per delega, tanto in prima	
	che in seconda convocazione.	
	ARTICOLO 12 - DIRETTORE ESECUTIVO E VICE DIRETTORE	
	Il Direttore Esecutivo e il Vicedirettore della Fondazione sono nomi-	
	nati dal Consiglio di Indirizzo, durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili. Il Direttore Esecutivo presenta al Consiglio di Ammini-	
	strazione e all'Organo di controllo il bilancio e la relazione di missio-	
	ne.	
	Al Direttore Esecutivo compete la rappresentanza legale e l'ordinaria	
	amministrazione della Fondazione. Egli convocherà le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, ne avrà la presidenza, guiderà i dibat-	
	titi e metterà in pratica le decisioni che dovranno essere in armonia	
	con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio di Indirizzo,	
	avendo la facoltà per questo di porre in essere ogni atto e firmare i	
	documenti necessari a tal fine.	
	É compito del Vicedirettore esecutivo della Fondazione assumere le	
	funzioni di Direttore Esecutivo, con facoltà di agire in rappresen-	
	za della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del Direttore	
	13	

	Esecutivo.	
	ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo	
	ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette	
	membri, che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.	
	Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore Esecutivo	
	e il Vicedirettore esecutivo della Fondazione.	
	ARTICOLO 14 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI	
	AMMINISTRAZIONE E CONVOCAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazio-	
	ne o in altro luogo scelto dal Direttore Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte	
	l'anno e precisamente: entro il mese di novembre per approvare il	
	bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di	
	aprile per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, in via straordinaria	
	tutte le volte che il Direttore Esecutivo, o in caso di sua assenza o	
	impedimento, il Vicedirettore, lo ritenga opportuno, o ne sia fatta ri-	
	chiesta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.	
	È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con	
	interventuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-	
	legati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto	
	nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Direttore Esecutivo ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sotto-	
	14	

	scrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Direttore esecutivo di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	e) ove non si tratti di riunione totalitaria, che siano indicati nell'avviso	
	di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il Direttore esecutivo	
	ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene	
	la riunione.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo	
	avviso da far recapitare al domicilio o anche mediante e-mail, ma	
	sempre in modo idoneo affinché i Consiglieri e i membri dell'Organo	
	di Controllo siano informati almeno otto giorni prima della riunione.	
	In essa si indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione, inserendo	
	anche l'ordine del giorno.	
	Non sarà necessaria la convocazione allorché partecipino tutti i	
	componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei	
	componenti dell'Organo di Controllo.	
	15	

	Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	sono riportate in un verbale redatto dal Segretario Generale e sotto-	
	scritto dallo stesso e dal Direttore Esecutivo.	
	ARTICOLO 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri nessuno escluso per	
	gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	A titolo puramente enunciativo, sarà facoltà del Consiglio di Ammini-	
	strazione:	
	a) fissare annualmente le direttive e i programmi di attività della Fon-	
	dazione in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal	
	Consiglio di Indirizzo e provvedere al raggiungimento delle finalità	
	della Fondazione;	
	b) nominare il Segretario Generale;	
	c) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;	
	d) approvare il bilancio, la relazione di missione e il Bilancio Sociale;	
	e) deliberare sulla costituzione di sedi operative in Italia;	
	f) riferire annualmente al Consiglio di Indirizzo e all'Organo di con-	
	trollo sull'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente;	
	g) deliberare sui criteri da adottare per gli investimenti produttivi di	
	reddito del patrimonio della Fondazione;	
	h) deliberare in relazione ai poteri e ai compiti che ritiene di conferire	
	al Direttore Esecutivo, al Vicedirettore e al Segretario Generale, in	
	aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;	
	i) costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per	
	la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o	
	16	

	progetti, in linea con le finalità statutarie;	
	j) conferire deleghe a singoli consiglieri per l'espletamento di specifici incarichi nell'ambito delle attività della Fondazione;	
	k) determinare i limiti di spesa ed approvare i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato;	
	l) approvare le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Fondazione;	
	m) assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;	
	n) determinare, su proposta del Direttore Esecutivo, l'indennità di carica del Segretario Generale;	
	o) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.	
	ARTICOLO 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI	
	CONSIGLIERI	
	Fra gli altri sono obblighi dei membri del Consiglio di Amministrazione:	
	a) fare in modo che gli scopi della Fondazione si realizzino;	
	b) partecipare alle riunioni alle quali sono convocati;	
	c) svolgere il proprio incarico con diligenza;	
	d) mantenere in buono stato di conservazione e di produzione i beni e i valori della Fondazione;	
	e) adempiere nelle attività le disposizioni delle leggi vigenti e del pre-	
	17	

	sente Statuto.	
	I Consiglieri risponderanno in solido davanti alla Fondazione dei	
	danni e nocumenti causati da atti in contrasto con la Legge e lo Sta-	
	tuto e da mancanza di diligenza necessaria nello svolgere l'incarico.	
	Saranno esenti da responsabilità quanti avessero votato contro la	
	decisione, e quanti, non essendo intervenuti nella riunione decisiva,	
	possano dimostrare di non aver conosciuto la decisione, oppure, co-	
	noscendola, abbiano messo in atto il possibile per evitare il danno e	
	per lo meno vi si siano opposti espressamente.	
	ARTICOLO 17 - CESSAZIONE CARICA	
	La cessazione dall'incarico da parte dei membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione avverrà nelle ipotesi seguenti:	
	a) per morte o dichiarazione di morte presunta;	
	b) per rinuncia;	
	c) per incapacità, inabilitazione, interdizione o incompatibilità, con-	
	formemente a quanto dispone la Legge;	
	d) per cessazione dall'incarico in ragione del quale si è stati nominati	
	membri del Consiglio di Amministrazione;	
	e) per decisione dell'autorità giudiziaria;	
	f) per revoca da parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione;	
	g) per scadenza del termine.	
	ARTICOLO 18 - DELIBERE	
	Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito se è	
	presente almeno la metà più uno dei membri.	
	Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. In caso di pari-	
	18	

tà avrà prevalenza il voto del Direttore Esecutivo.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Direttore Esecutivo o dal Segretario Generale.

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo. Egli ha il compito di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvedendo a quanto occorre per la ordinaria gestione della Fondazione. Ha inoltre il compito di eseguire, per delega del Direttore Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, ogni incarico conferitogli.

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario Generale cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Indirizzo, del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, del Libro dei Fondatori e dei Partecipanti.

ARTICOLO 20 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Indirizzo nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale. L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

	L'organo di controllo collegiale o monocratico dura in carica tre eser-	
	cizi e può essere riconfermato.	
	L'organo di controllo svolge le seguenti funzioni:	
	- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo,	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta nella sua relazione, che il bilancio sociale sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida;	
	- procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari	
	(attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);	
	- redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la	
	propria attività di controllo sulla Fondazione e dove vengono riporta-	
	te le relazioni ai bilanci.	
	L'Organo di controllo può esercitare anche il controllo contabile nel	
	caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti, alle condizioni <i>infra</i> previste.	
	L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo	
	e del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 21 - L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Il Consiglio di Indirizzo nomina un Revisore legale dei conti o una	
	20	

	società di revisione legale o in alternativa può assegnare all'Organo	
	di controllo, monocratico o collegiale, l'esercizio della revisione lega-	
	le dei conti a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel regi-	
	stro dei revisori legali.	
	Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale	
	dei conti, sia collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i	
	membri effettivi.	
	L'Organo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre	
	esercizi e può essere riconfermato.	
	Al Revisore legale o al Collegio dei Revisori legali dei conti può es-	
	sere richiesto di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del	
	Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a quelle re-	
	lative alla discussione del bilancio d'esercizio, nonché a quelle aven-	
	ti ad oggetto decisioni di particolare rilevanza economico finanziaria	
	e patrimoniale.	
	Si applicano all'Organo di revisione legale le norme vigenti in mate-	
	ria.	
	ARTICOLO 22 - GRATUITA' DELLE CARICHE	
	VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI	
	TENUTA LIBRI	
	Gli incarichi dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono	
	gratuiti: avranno diritto esclusivamente ad essere rimborsati delle	
	spese debitamente giustificate fatte a causa delle proprie funzioni.	
	La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile,	
	21	

	di lavoratori dipendenti e di volontari.	
	Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il	
	Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime nor-	
	me dello Statuto che disciplinano il Libro dei Fondatori e dei Parteci-	
	panti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni	
	volontario, il quale può estrarne copie.	
	Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile,	
	la Fondazione tiene:	
	a) il Libro dei Fondatori e dei Partecipanti;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indi-	
	rizzo, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubbli-	
	co;	
	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione;	
	d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Con-	
	trollo.	
	ARTICOLO 23 - BILANCIO	
	L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto	
	economico, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi	
	e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione.	
	La Fondazione predisporrà il Bilancio Sociale.	
	La Fondazione è tenuta a adottare e redigere scritture contabili cro-	
	nologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed	
	22	

	analiticità le operazioni attuate in ogni periodo di gestione.	
	Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamen-	
	te la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fonda-	
	zione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istitu-	
	zionali.	
	Il bilancio consuntivo di esercizio è depositato presso la sede della	
	Fondazione e può essere consultato dai soci.	
	ARTICOLO 24 - SCIoglimento, CESSAZIONE, ESTINZIONE	
	Lo scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, può essere	
	deliberato dal Consiglio di Indirizzo.	
	In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio di Indirizzo	
	nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione	
	del patrimonio netto e la sua devoluzione.	
	In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fonda-	
	zione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Uf-	
	ficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo	
	Settore secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo.	
	ARTICOLO 25 - NORME FINALI	
	Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposi-	
	zioni interne saranno disciplinati, a cura del Consiglio di Amministra-	
	zione, in armonia con lo Statuto, l'organizzazione e le modalità di	
	erogazione dei servizi e delle prestazioni della Fondazione.	
	Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e le modalità di collaborazio-	
	23	

ne dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
--

Per quanto e non è espressamente contemplato nel presente Statu-
to valgono le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Setto-
re.

Firmato: Amilcare Boccuccia

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

**Certificazione di conformità di documento digitale a
documento cartaceo**

(art. 22 D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 - art. 57 bis L. Not)

Certifico io sottoscritto Notaio Paolo Silvestro di Roma iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, valido sino al 5 settembre 2020) che la presente copia su supporto informatico in formato PDF/A, è conforme al documento originale analogico conservato agli atti di questo ufficio.

Roma, lì 23 giugno 2020

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Silvestro



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area IV – Registro Persone Giuridiche

Roma, 23 settembre 2020

**Si prega di rispondere
utilizzando l'indirizzo PEC in
calce e indicando il numero di
protocollo.**

Al Sig. Presidente della Fondazione
De La Salle Solidarietà
Internazionale ONLUS
Via Aurelia 476

ROMA

paolo.silvestro@postacertificata.notariato.it
director.isf@lasalle.org

Oggetto: Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS - iscrizione di modifiche statutarie nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

In relazione all'istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modifiche apportate in data 8 giugno 2020 allo statuto dell'Ente in oggetto indicato, di cui all'atto pubblico, rep. 103193, racc. 27022, a rogito del dr. Paolo Silvestro, notaio in Roma, si comunica che le stesse sono state iscritte in data odierna, nel predetto Registro.

Si rappresenta che ,ai sensi dell'art.4 comma 2 del predetto D.P.R. , nel registro dovranno essere iscritte le eventuali ulteriori modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Inoltre, al fine di permettere la vigilanza e il controllo, poteri attribuiti al Prefetto dall'art.5 del citato D.P.R., sarà necessario che codesta Fondazione trasmetta, annualmente, una relazione sulle attività poste in essere e un aggiornamento sulla situazione economica patrimoniale

Il Dirigente
(Caroli)

Via Stendhal, 1 - Tel. 0667295111/10

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Competenze: Fondazioni, Associazioni, Enti di Culto